

# La clausola di ricerca del guasto nella polizza globale fabbricati

*La possibile nullità della clausola alla luce di una sentenza del Giudice di Pace*

di Bianca Pascotto

Nelle polizze globali che assicurano i rischi connessi alla proprietà o alla conduzione di un immobile, è quasi sempre inserita la clausola facoltativa che indennizza i danni che vengono provocati all'immobile per ricercare un guasto.

Questa clausola è normalmente connessa con altra clausola che indennizza i cosiddetti "danni da acqua" o i "danni da acqua condotta", cioè quei danni che possono essere provocati all'immobile dall'acqua infiltratasi o penetrata al suo interno in vario modo.

La ragione di detta connessione è di tutta evidenza.

Se a causa di una infiltrazione si è reso necessario rompere una parte del muro o della pavimentazione per ricercare la sede e la natura del guasto, la polizza assicurativa, in assenza della clausola "ricerca guasto", corrisponde al povero malcapitato solo il costo per la tinteggiatura del muro, il che spesso è un danno assai inferiore rispetto a quanto subito per individuare il guasto.

Molte sono le polizze globali che subordinano l'applicazione di questa clausola alla sua specifica sottoscrizione e al pagamento di un premio suppletivo, nella ovvia considerazione che trattandosi di una clausola facoltativa, la sua garanzia opera solo se espressamente richiesta dall'assicurato.

Il Giudice di Pace di Bologna non è dello stesso avviso e con la sentenza n. 1312 del 6 aprile del 2004 ha sancito **la nullità della clausola di un contratto assicurativo del ramo polizze globali fabbricati, che subordina l'indennizzabilità delle spese per la ricerca guasto alla sottoscrizione di apposita clausola e al pagamento del relativo premio.**

L'episodio che è approdato nell'aula giudiziaria è il seguente.

Nell'appartamento di un condomino si verifica una perdita d'acqua che danneggia un muro, con una vistosa macchia.

Per accertare la causa vengono sfondate alcune mattonelle e quindi viene sostituito il tubo danneggiato.

Il condominio, nella persona dell'amministratore, cita in giudizio la propria compagnia assicuratrice, con la quale aveva stipulato apposita polizza globale fabbricati, perché, nonostante la regolare denuncia del sinistro, la compagnia non provvede al risarcimento del danno.

La compagnia si costituisce in giudizio e non contesta i fatti esposti, ma chiede che la domanda attorea venga dichiarata infondata perché, nel caso di specie, la clausola per la ricerca guasto non era stata pattuita tra le parti, pertanto, il risarcimento del danno richiesto non poteva essere riconosciuto.

La stessa provvede, in corso di causa, a rimborsare il semplice costo della tinteggiatura del muro, che si era danneggiato a causa dell'acqua fuoriuscita dal tubo lesionato.

Il giudicante ha ritenuto che la mancata operatività della clausola è del tutto inconferente e ne ha dichiarato la nullità, sulla scorta dell'art. 1914 del codice civile.

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

**SI ABBONI ORA!**

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**